

REGOLAMENTO

Gruppo Speleologico Cai Ancona

ART. 1 – E' costituito nella Sezione del CAI Ancona il gruppo denominato "Gruppo Speleologico Cai Ancona", in seguito per brevità GSCA, i cui scopi sono lo studio, l'esplorazione, la salvaguardia delle cavità ipogee naturali ed artificiali, delle forre e del fenomeno carsico in genere, nonché la relativa divulgazione anche tramite corsi didattici.

A tale proposito il GSCA organizza corsi di speleologia in linea con le direttive emanate dalla Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. I programmi e le attività inerenti allo svolgimento dei corsi saranno decisi dal Consiglio Direttivo del GSCA in accordo con il direttore del corso.

ART. 2 – Per il conseguimento degli scopi il GSCA dispone annualmente:

- a) del fondo eventualmente stanziato dalla Sezione;
- b) di eventuali contributi erogati dalla CCS;
- c) di contributi straordinari da parte dei membri.

Al termine di ogni anno il GSCA è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo della Sezione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i bilanci consuntivo e preventivo. Detti bilanci sono parte integrante dei bilanci generali della Sezione.

ART. 3 – Requisiti indispensabili per far domanda di ammissione al GSCA sono:

- a) aver partecipato ad un corso di speleologia GSCA;
- b) aver, in alternativa, dimostrato autonomia nella progressione speleologica attraverso il superamento di apposita prova pratica stabilita dal Consiglio Direttivo del GSCA.

ART. 4 - Gli iscritti al GSCA sono tenuti a:

- a) osservare e far rispettare il Regolamento del GSCA;
- b) partecipare attivamente alle attività del GSCA sia con il proprio contributo di idee sia con la propria attività;
- c) rinnovare annualmente l'iscrizione al CAI.

ART. 5 - Decade dall'iscrizione il membro che non abbia rinnovato la quota annuale al CAI.

ART. 6 – Per l'uso di materiale tecnico di progressione e ad esclusione del materiale strettamente personale, è istituita, a cura del Consiglio Direttivo del GSCA, una prova di abilitazione tecnica e di sicurezza per l'accertamento sia di adeguate capacità di attrezzamento ed autosoccorso in grotta, sia della conoscenza dei pericoli oggettivi ed del loro superamento.

ART. 7 – Gli organi del GSCA sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti al gruppo;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 8 – L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta

all'anno su convocazione del Presidente, per lettera o posta elettronica, inviata con almeno 15 giorni di anticipo, riportante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di inizio.

Detta Assemblea:

- a) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) delibera sull'attività del GSCA;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi membri;
- d) provvede al rinnovo delle cariche sociali;
- e) discute sugli argomenti proposti.

Delibera a maggioranza semplice ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta scritta del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti.

L'Assemblea straordinaria va convocata ogni qualvolta si presentino problemi di particolare rilevanza (modifica Regolamento, radiazione e riammissione soci e ogni altro caso non previsto dal presente regolamento). La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente con avviso inviato ad ogni singolo iscritto con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

Tale Assemblea è valida se è presente almeno la metà degli iscritti e delibera a maggioranza semplice.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed è costituito dai seguenti membri soci maggiorenni della Sezione:

- a) Il Presidente;
- b) Magazziniere
- c) Il Segretario-Tesoriere;

Ogni membro può ricoprire solo un incarico all'interno del GSCA.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e provvede a quanto occorre per il raggiungimento degli scopi del gruppo. In casi di urgenza o di gravità il Consiglio Direttivo adotta gli opportuni provvedimenti, salvo convocare al più presto l'Assemblea per la ratifica. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta o elettronica del Presidente o motu proprio oppure ogni volta che venga richiesta da due consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei voti.

ART. 11 – Al Presidente è demandata la funzione rappresentativa del GSCA, che esplica in seno al Consiglio Direttivo della Sezione. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo del GSCA.

ART. 12 – Lo scioglimento del GSCA è deciso dall'Assemblea straordinaria dei soci e ratificato dopo un mese da altra Assemblea con le stesse modalità.

ART. 13 – Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto della Sezione nonché dello Statuto e Regolamenti generali del CAI e successive modifiche o integrazioni.

Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione nella seduta del 18 gennaio 2016.